

N. R.G. 49240/2014



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

- X SEZIONE CIVILE -

in composizione monocratica,

Il Giudice unico dott. Antonio Perinelli

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in epigrafe iscritta, riservata in decisione all'udienza del 03.05.2017 ,

avente ad oggetto : Mutuo.

TRA

██████████ nato ad ██████████ il ██████████ c.f. ██████████ e ██████████
██████████ nata ██████████ il ██████████ c.f. ██████████ sia in proprio che quali
fideiussori, rappresentati e difesi dagli Avv.ti ██████████ c.f. ██████████ e
██████████ c.f. ██████████ giusta delega a margine dell'atto di citazione ed
elettivamente domiciliati nel loro studio sito in ██████████

- Attori -



e

██████████ c.f. e p. iva. ██████████ con sede legale in ██████████
██████ rappresentata e difesa dall' Avvocato MORERA UMBERTO, c.f. ██████████ in
forza di procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ██████████
██████████

- Convenuta -

CONCLUSIONI

Il Procuratore di parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni : “Piaccia all’On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare : I – Nel merito : • accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo n. 1284034 del 10/11/2006 che stabiliscono la corresponsione di interessi a tasso usurario e di conseguenza; • accertare e dichiarare la gratuità del contratto ora detto ex art. 1815 del c.c.; • rideterminare il dare e avere tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa; • condannare la banca convenuta a restituire alle parti attrici tutte le somme eventualmente corrisposte in eccesso da quest’ultime, nella misura indicata nella perizia o nella diversa misura che sarà determinata in corso di causa, previa, all’occorrenza, compensazione legale o giudiziale tra quanto eventualmente dovuto da parte attrice alla banca; • condannare la Banca a risarcire alle parti attrici i danni patrimoniali da essa subiti a seguito delle somme addebitate illecitamente alla stessa da parte della banca convenuta, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice, • accertare e dichiarare la liberazione dei fideiussori Signori ██████████ e ██████████ per un’obbligazione futura secondo quanto disposto dall’art. 1956 c.c.”.

Il Procuratore di parte convenuta rassegnava le seguenti conclusioni : “Si insiste, pertanto, nell’accoglimento delle rassegnate conclusioni”.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli attori agivano in giudizio chiedendo che fosse dichiarata la nullità delle clausole del contratto di mutuo n. 1284034 del 10/11/2006 in quanto prevedevano la corresponsione di interessi a tasso i usurario con conseguente applicazione dell' articolo 1815 del c.c. e rideterminazione del rapporto di dare e avere tra le parti con condanna della banca alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte in eccesso e risarcimento dei danni subiti.

Si costituiva in giudizio la [REDACTED] deducendo l'infondatezza delle domande avversarie di cui chiedeva il rigetto.

Veniva disposta una consulenza tecnica contabile e nominata quale CTU la Dott.ssa Ambrosi Iia.

All'udienza del 03.05.2017 le parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Gli attori agivano in giudizio chiedendo che fosse dichiarata la nullità delle clausole del contratto di mutuo n. 1284034 del 10/11/2006 in quanto prevedevano la corresponsione di interessi a tasso i usurario con conseguente applicazione dell' articolo 1815 del c.c. e rideterminazione del rapporto di dare e avere tra le parti con condanna della banca alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte in eccesso e risarcimento dei danni subiti.

2. [REDACTED] e [REDACTED] sottoscrivevano, in data 10.11.2006, con la [REDACTED] Agenzia [REDACTED] il contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso n. [REDACTED] del valore nominale di € 150.000,00 (n. [REDACTED] di repertorio e n. [REDACTED] di raccolta).

La restituzione delle somme doveva avvenire, in base all'articolo 4 del contratto, "entro 240 mesi decorrenti dal 1 dicembre 2006 mediante il pagamento di rate semestrali posticipate di cui la prima



con scadenza 31-05-2007 e le restanti scadenti al termine di ogni successivo semestre” (Cfr. CTU).

Gli interessi venivano fissati dal successivo articolo 5 “in misura fissa e al tasso annuo del 5,10% corrispondente ad un tasso periodale del 2,55% in presenza di rate con periodicità semestrale” (Cfr. CTU).

La restituzione dell'importo finanziato doveva avvenire secondo un piano di rimborso c.d. “alla francese” vale a dire mediante il pagamento di rate periodiche costanti.

3. Il Consulente poteva accertare che : “a fronte del finanziamento concesso di € 150.000,00 parte attrice si obbligava a rimborsare la somma mutuata per complessivi € 241.474,55 di cui € 150.000,00 per sorte capitale ed € 91.474,55 a titolo di interessi corrispettivi. Avuto riguardo alle movimentazioni operate sul rapporto secondo quanto riportato nell'atto di citazione, emergerebbe un saldo a favore della banca [REDACTED] ammontante a complessivi € 156.672,37 di cui € 113.521,46 per sorte capitale ed € 43.150,91 a titolo di interessi”.

Il CTU determinava quindi il TEG con gli interessi di mora nella misura del 5,37 % su base annua.

Esso veniva quindi comparato con il Tasso Soglia previsto ai sensi della L. 108/96 specificandosi che : “La verifica dell'usura è stata eseguita con riferimento al TEG contrattuale, al TEG desumibile dai valori potenzialmente esprimibili dal contratto e al Tasso di mora”.

Concludeva il CTU affermando : “che il Tasso Effettivo Globale accertato sul rapporto di Mutuo ipotecario n. [REDACTED] acceso in data 10.11.2006 dai Sigg. [REDACTED] e [REDACTED] presso l'Istituto Bancario [REDACTED] risulta essere inferiore a quello soglia stabilito, per la corrispondente categoria di finanziamento, ai sensi della L. 108/96”.

4. Il Tribunale condivide il metodo seguito dal Consulente che ha incluso nel calcolo gli interessi moratori ed i risultati cui è giunto anche perché, come si legge nella Consulenza : “In ogni caso il CTU, sulla base della documentazione disponibile in atti, non ha potuto compiere alcuna verifica circa l'effettiva applicazione congiunta degli interessi corrispettivi e di quelli moratori non avendo



le parti ritenuto di dover produrre documentazione inerente le movimentazioni concretamente operate sul rapporto”.

5.Per quanto concerne la censura sull'applicazione degli interessi anatocistici essa non è risultata dalla Consulenza che ha appurato solo l'applicazione del metodo di rimborso c.d. “alla francese”.

6.Le domande degli attori debbono pertanto essere respinte.

7.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 (Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000) e precisamente : per la fase di studio della controversia € 1.215,00, per la fase introduttiva del giudizio € 775,00, per la fase istruttoria e/o di trattazione € 3.780,00, per la fase decisionale € 2.025,00 oltre alle spese generali (15% sul compenso totale) € 1.169,25 ed alle spese pari ad € 388,00 per complessivi € 9.352,25.

8.Le spese della Consulenza vanno poste definitivamente a carico degli attori in solido tra loro.

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Roma – X Sezione civile, in composizione monocratica, pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indicate così provvede :

1. Rigetta le domande degli attori;
2. Condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere alla convenuta le spese di lite che si liquidano in euro 388,00 per spese ed euro € 7.795,00 per compensi oltre alle spese generali pari ad € 1.169,25 per complessivi € 9.352,25 oltre iva e cpa;
3. Pone le spese della consulenza definitivamente a carico degli attori in solido tra loro.

Roma il 03/08/2017.

Il GIUDICE
firmato digitalmente da
Antonio Perinelli

